

CIRCOLARE

**Numero 9
del
12/04/2018**

**COMUNICAZIONE TRIMESTRALE
DATI LIQUIDAZIONI IVA**

**Studio
Verdini Rita
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**



Poiché in occasione dell'elaborazione della dichiarazione Iva veniamo a conoscenza di errori ed imprecisioni commessi durante l'anno nelle registrazioni e nei vari adempimenti, che non sempre possono essere verificati dallo Studio nel corso dell'anno e non sempre si riescono ad evidenziare e correggere, per le prossime liquidazioni periodiche Iva da trasmettere si ricordano i documenti da consegnare in Studio (rif. Circolare 7 del 8/5/2017) ed i loro relativi termini di consegna.

Tutto ciò al fine di ridurre al minimo la possibilità di eventuali errori e conseguenti sanzioni.

Per far ciò occorre si richiede puntualità e precisione sia nella preparazione dei documenti richiesti sia nella consegna degli stessi.

Chi si limiterà ad inviarci solo il modello cartaceo o il file da trasmettere senza allegare i documenti, non potrà essere soggetto ai controlli prima dell'invio per cui ci si limiterà a inoltrare la documentazione consegnataci.

Si ricorda inoltre di prestare attenzione nell'utilizzo sia in fase di vendita che di acquisto dei codici Iva utilizzati e verificare attentamente se l'articolo Iva utilizzato corrisponde all'operazione in registrazione.

Vi invitiamo inoltre, per quesiti relativi a contabilità e Iva, ad utilizzare il canale e-mail inviando il quesito al seguente indirizzo: info@studioverdinirita.it

Documenti da consegnare per l'elaborazione e controllo liquidazioni periodiche Iva

Stampa (non definitiva) dei registri Iva acquisti e vendite
Stampa (non definitiva) della/e liquidazione/i Iva del trimestre di riferimento
Copia delle fatture di vendita art. 17-ter (split payment)
Copia delle fatture di vendita operazioni non imponibili art. 8, 8-bis e 9
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate nel caso in cui non abbiano Iva) e vendita da/a

**Studio
Verdini Rita
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

operatori di San Marino
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e di vendita intra UE
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e vendita di cui agli articoli da 7 a 7-septies
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e vendita art. 74 commi 7 e 8 (rottami, pallets, ecc..)
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e di vendita di cui all' art. 17, comma 6, lett. a) – Reverse Charge subappalto settore edile <i>attenzione spesso viene usato come dicitura in fattura l'articolo 17 comma 6 senza specificare altro: sta a voi utilizzare il codice corretto nei registri iva</i>
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e di vendita di cui all' art. 17, comma 6, lett. a-bis) – Reverse Charge acquisto fabbricati
Copia delle fatture di acquisto (regolarmente integrate) e di vendita di cui all' art. 17, comma 6, lett. a-ter) – Reverse Charge acquisto servizi relativi a edifici <i>attenzione spesso viene usato come dicitura in fattura l'articolo 17 comma 6 senza specificare altro: sta a voi utilizzare il codice corretto nei registri iva</i>
<u>Solo per coloro che hanno i requisiti per chiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e chiedano di presentare il modello IVA TR, occorrono anche:</u> Copia fatture acquisto e vendita beni ammortizzabili Copia note di credito emesse e ricevute con indicazione del periodo in cui è stata registrata la fattura originaria <i>attenzione serve l'indicazione della data di registrazione nei registri iva</i> Saranno inoltre richieste copie di fatture a campione se necessario il visto di conformità.

Scadenze consegna documenti in Studio

Le scadenze per la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA e consegna dei documenti sono le seguenti:

PERIODO	TRASMISSIONE	CONSEGNA DOCUMENTI
I trimestre	31 maggio	15 maggio
II trimestre	16 settembre	1 settembre
III trimestre	30 novembre	15 novembre
IV trimestre	28 febbraio	15 febbraio

**Studio
Verdini Rita
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Nuovo modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

La nuova versione del modello e le relative istruzioni sono state pubblicate con il Provvedimento Agenzia Entrate n. 62214 del 21/3/2018 e va a sostituire la vecchia versione a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2018.

Ecco nel dettaglio le novità del nuovo Modello e delle istruzioni.

Quadro VP

Fa il suo ingresso al rigo VP1 la casella "Operazioni straordinarie".

Altra novità del quadro riguarda il Rigo VP13 - Acconto dovuto che vede ora l'inserimento della casella "Metodo" che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Esoneri

Nelle premesse delle nuove istruzioni è precisato che "l'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo".

Correzioni

La nuova versione delle istruzioni specifica, inoltre, che "per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017)".

Agricoltori

Rispetto alle vecchie istruzioni, le nuove chiariscono che "il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta)".

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.